

O-I ITALY S.P.A. CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

1. APPLICAZIONE

Le presenti condizioni generali d'acquisto (le "Condizioni Generali") dovranno, salvo patto contrario in forma scritta, applicarsi ad ogni ordine con il Fornitore emesso da O-I ITALY S.P.A. e/o da ogni società alla stessa affiliata ("O-I"). Accettando un ordine di O-I, il Fornitore accetta anche le presenti Condizioni Generali. Le condizioni generali del Fornitore o qualsiasi altro contratto con O-I diverso dalle presenti Condizioni Generali non saranno efficaci, a meno che non siano accettati per iscritto da un rappresentante autorizzato di O-I. L'accettazione o il pagamento di beni o forniture ("Beni") o servizi ("Servizi") del Fornitore non potranno essere considerati quale accettazione delle condizioni generali del Fornitore.

2. CONSEGNA, PROPRIETÀ E RISCHIO

2.1 I Beni dovranno essere consegnati e i Servizi dovranno essere resi nei luoghi indicati nell'ordine. La "Consegna" ad O-I sarà considerata effettuata quando i Beni saranno completamente scaricati. Salvo patto contrario, la proprietà e il rischio saranno trasferiti dal Fornitore ad O-I a seguito della Consegna dei Beni. E' esclusa la riserva di proprietà dei beni da parte del Fornitore.

2.2 Se il Fornitore non consegna i Beni o non fornisce i Servizi nei termini concordati, oltre agli ulteriori diritti o rimedi a disposizione, O-I potrà risolvere il relativo ordine. Il Fornitore è tenuto a comunicare immediatamente ad O-I la propria incapacità a fornire i Beni o i Servizi nei termini concordati e deve compiere ogni ragionevole sforzo al fine di rispettare i termini originariamente indicati o qualsiasi altro termine concordato con O-I. Qualsiasi costo aggiuntivo sostenuto al fine di rispettare i termini originariamente concordati o ridefiniti sarà a carico del Fornitore.

2.3 I Beni devono essere accompagnati dai necessari documenti di trasporto (comprese le licenze per l'esportazione, i certificati di origine e le autorizzazioni) e da una nota di consegna che specifichi dettagliatamente i Beni ed indichi il numero dell'ordine di O-I e ogni altra informazione che O-I possa richiedere. Ogni costo o tassa e imposta, comprese le tasse di importazione/esportazione, devono essere pagate dal Fornitore prima della Consegna. Il Fornitore deve fornire ad O-I ogni assistenza per l'ottenimento di ogni altro documento che O-I possa richiedere.

2.4 Qualora sia obbligatorio procedere al riciclaggio ai sensi delle Leggi Applicabili nel Paese in cui i Beni devono essere consegnati o utilizzati, il Fornitore garantisce che i contenitori potranno essere riciclati o riutilizzati al di fuori del sistema pubblico di raccolta dei rifiuti. A richiesta di O-I, il Fornitore sarà tenuto a raccogliere i propri contenitori senza alcun costo aggiuntivo e a recuperarli o riciclarli, in conformità con le Leggi Applicabili.

2.5 O-I si riserva il diritto di ispezionare, previo congruo preavviso, i Beni e/o il loro processo di produzione in qualunque momento. Qualsiasi ispezione prima o dopo la Consegna o qualsiasi approvazione da parte di O-I di caratteristiche, progetti, modelli o altre descrizioni dei Beni realizzati dal Fornitore non limiteranno il diritto di O-I di rifiutare successivamente i Beni difettosi o di esercitare i propri diritti con riferimento a tali difetti.

3. PREZZO E CONDIZIONI DI PAGAMENTO

3.1 Salvo patto contrario, i prezzi comprendono tutti i costi di consegna e di imballaggio. O-I dovrà eseguire i pagamenti entro il termine indicato nell'ordine di acquisto. La fatturazione non dovrà avvenire prima della Consegna o dell'esecuzione dei Servizi.

3.2 Tutte le fatture devono essere inviate ad O-I separatamente dalla Consegna, specificando il numero di ordine di O-I, il numero di riga dell'ordine se richiesto, la data dell'ordine, i Beni consegnati e i Servizi resi, la data della Consegna e qualsiasi altra informazione che O-I possa richiedere. L'IVA o altra tassa devono essere indicate separatamente.

4. GARANZIA

4.1 Il Fornitore garantisce e dichiara che:

(a) i Beni e i Servizi si conformeranno alle istruzioni fornite da O-I con riferimento all'ordine ed a tutte le Leggi Applicabili nel luogo della Consegna e in qualsiasi altro territorio indicato da O-I;

(b) i Beni saranno privi di difetti rilevanti ed i Beni e i Servizi saranno conformi alle finalità comunicate da O-I al Fornitore espressamente o implicitamente; e

(c) nessun Diritto (compresi i diritti di terzi) è violato dalla fornitura dei Beni o l'esecuzione dei Servizi da parte del Fornitore o tramite l'uso dei Beni o dei Servizi.

4.2 L'accettazione di consegne tardive, incomplete o difettose, o il pagamento di fatture non costituiranno rinuncia ad alcuna pretesa relativa alla garanzia. L'obbligo di ispezione delle consegne previsto dalle Leggi Applicabili non troverà applicazione.

4.3 Se la garanzia di cui alla clausola 4.1 è violata, O-I può richiedere o l'immediata sostituzione senza alcun costo, o la riparazione del difetto. In casi urgenti in cui il Fornitore non sia in grado di soddisfare le richieste ragionevoli di O-I, O-I avrà il diritto di riparare autonomamente i difetti e/o i danni a spese del Fornitore. Qualsiasi altro diritto relativo alla violazione della garanzia rimarrà invariato.

4.4 La garanzia di cui alla clausola 4.1 avrà la durata di 24 mesi dalla Consegna e, in caso di esecuzione di Servizi, 24 mesi dall'esecuzione dei Servizi, salvo patto contrario in forma scritta o salvo un più lungo termine previsto nel singolo caso dalle Leggi Applicabili o convenuto nell'ordine.

5. RESPONSABILITÀ ED ASSICURAZIONE

5.1 A semplice richiesta il Fornitore dovrà risarcire O-I e le società del gruppo O-I di perdite, costi, danni e responsabilità per la violazione delle Condizioni Generali, compresi i danni derivanti da responsabilità da prodotto e da azioni conseguenti a lesioni personali o morte.

5.2 Il Fornitore dovrà avere un'assicurazione adeguata per la responsabilità da prodotto e altre assicurazioni

ragionevolmente richieste da O-I al momento dell'ordine. In caso di inadempimento, O-I potrà stipulare le necessarie polizze assicurative a spese del Fornitore. A richiesta di O-I, il Fornitore dovrà mostrare la polizza assicurativa ad O-I.

6. DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

6.1 Per "Diritti" si intendono brevetti, diritti d'autore, marchi, diritti su disegni o modelli, diritti relativi a modelli di utilità, banche dati, know how ed altri diritti di proprietà intellettuale registrati o non registrati in qualsiasi Paese del mondo di volta in volta esistenti.

6.2 Se i Beni sono prodotti e forniti o i Servizi resi in conformità ai progetti o alle istruzioni di O-I ("Progetti di O-I"), o se il Fornitore ha fornito ad O-I un Servizio di progettazione o sviluppo (i "Progetti Commissionati"), i Diritti relativi ai Progetti di O-I ed ai Progetti Commissionati (insieme "gli Sviluppi") saranno di proprietà esclusiva di O-I. Gli "Sviluppi" comprenderanno qualsiasi informazione, conoscenza, idea, progetto, materiale o invenzione e rappresentazione di idee realizzate dal Fornitore (o dai suoi agenti o dipendenti) con riferimento ad un ordine.

6.3 Il Fornitore dovrà comunicare tutti gli Sviluppi ad O-I e non dovrà utilizzare gli Sviluppi per finalità proprie o di terzi senza il previo consenso scritto di O-I. Il Fornitore, con previo accordo e a spese di O-I, dovrà compiere quanto necessario per attribuire i Diritti sugli Sviluppi ad O-I o ad una persona nominata da O-I e dovrà assistere O-I nella costituzione e protezione di tali diritti, compreso il compimento delle azioni e la stipula dei documenti che O-I ritenga necessari. Nei limiti ammessi dalle Leggi Applicabili, il Fornitore dovrà rinunciare o indurre alla rinuncia ai diritti morali sugli Sviluppi a favore di O-I e delle società del gruppo O-I (e i loro successori) e di terzi autorizzati da O-I ad utilizzare i Diritti.

6.4 Il Fornitore garantisce che nessun Diritto (compresi i diritti appartenenti a terzi) è violato dalla fornitura dei Beni o dall'esecuzione dei Servizi da parte del Fornitore o dall'uso dei Beni o Servizi. Il Fornitore si impegna ad risarcire O-I e le società del gruppo O-I a semplice richiesta con riferimento alle azioni relative alla violazione di Diritti di terzi a causa dell'uso o del possesso dei Beni o Servizi forniti da o per conto del Fornitore. Il risarcimento dovrà comprendere le spese e i costi sostenuti da O-I o dalle società del gruppo O-I coinvolte con riferimento all'azione esercitata da terzi.

6.5 Il Fornitore dovrà, entro un termine ragionevole dall'avvenuta conoscenza, comunicare in forma scritta ad O-I qualsiasi informazione sull'utilizzo da parte di terzi dei Diritti appartenenti ad O-I con riferimento ai Beni o ai Servizi o ad ogni promozione dei Beni o dei Servizi che violi o possa violare i diritti di O-I o dia luogo o possa dar luogo a condotte di concorrenza sleale.

6.6 Se il Fornitore viene a conoscenza del fatto che un terzo rivendica l'invalidità dei diritti di O-I o la violazione dei diritti di terzi a causa dell'uso dei Diritti, dovrà entro un termine ragionevole informare O-I in forma scritta e non dovrà rilasciare alcun commento a terzi.

6.7 I Diritti di O-I ed i prodotti, modelli, documenti ed informazioni fornite da O-I al Fornitore (compresi i diritti d'autore sugli stessi) rimarranno di proprietà di O-I o della rispettiva società del gruppo O-I. Il loro sfruttamento da parte del Fornitore sarà consentito solo nei limiti delle finalità del relativo ordine o di altro accordo tra le parti.

7. RISERVATEZZA

7.1 Il Fornitore riconosce che tutte le informazioni sull'attività di O-I o delle altre società del gruppo O-I (comprese l'assistenza e i termini di ciascun ordine), che non siano di dominio pubblico, sono riservate. Il Fornitore si impegna a non comunicare tali informazioni riservate a terzi ed a non utilizzarle per finalità diverse dall'esecuzione dell'ordine.

7.2 Il Fornitore non dovrà usare il nome, i marchi, i loghi e le insegne o i Diritti di O-I né far riferimento al rapporto con O-I in nessun momento (prima, dopo o durante l'esecuzione degli ordini) per finalità di promozione o per altre finalità, senza il previo consenso scritto di O-I.

7.3 Il Fornitore dichiara che le informazioni sul rapporto con O-I (compresi i dati personali) possono e saranno conservati e trattati da O-I o da terzi sotto la responsabilità di O-I.

8. RISOLUZIONE E RECESSO

8.1 Le parti possono cancellare un ordine con effetto immediato tramite l'invio di una comunicazione scritta (solo via lettera o fax) se l'altra parte viola in modo rilevante le Condizioni Generali e, quando sia possibile porre rimedio alla violazione, non lo faccia entro 14 giorni dalla ricezione della relativa diffida.

8.2 O-I può risolvere un ordine con effetto immediato tramite l'invio di una comunicazione scritta (solo via lettera, fax o email) se:

(a) il Fornitore viola le clausole 2, 4, 5, 6 e 7 delle Condizioni Generali;

(b) il Fornitore non è in grado di soddisfare gli obblighi derivanti dall'ordine e/o il Fornitore viola in modo rilevante le previsioni di un ordine tra il Fornitore ed O-I;

(c) il Fornitore non è in grado di pagare i propri debiti o è soggetto a o è stata presentata una istanza nei suoi confronti per procedura esecutiva, procedimento fallimentare, liquidazione, scioglimento, sequestro (non revocato entro due mesi), o per ogni procedimento simile in ogni giurisdizione; o

8.3 si verifica un trasferimento di proprietà, di controllo o nella gestione del Fornitore che O-I ritenga possa incidere in modo rilevante sugli interessi di O-I o di una società del gruppo O-I.

8.4 A seguito della cancellazione di un ordine, il Fornitore rimborserà i pagamenti anticipati relativi ai Beni e Servizi non ancora forniti o cancellati. Ciascuna parte restituirà a semplice richiesta ogni bene appartenente all'altra parte, salvo nell'ipotesi in cui il Fornitore sia inadempiente, nel qual caso O-I potrà continuare a possedere ed utilizzare i beni di proprietà del Fornitore per le finalità cui erano destinati originariamente; tali beni saranno, a discrezione di O-I, o messi a disposizione del Fornitore (che sarà obbligato a riprenderli in consegna a proprie spese entro un termine ragionevole dalla richiesta di O-I) o pagati entro un termine ragionevole. O-I avrà il diritto ed il Fornitore l'obbligo di garantire che O-I venga in possesso dei beni di sua proprietà in qualsiasi momento accedendo ai luoghi dove sono custoditi.

8.5 La cancellazione di un ordine per qualsiasi ragione non legittimerà il Fornitore a presentare azioni relative al prezzo dei Beni o Servizi, a richiedere i danni o altre forme di risarcimento e non inciderà su alcuna previsione delle Condizioni Generali che

continueranno ad essere efficaci (comprese le clausole 4, 5, 6, 7, 8, 3 e 9) anche dopo il suo scioglimento.

9. VARIE

9.1 O-I ed il Fornitore devono essere considerati quali contraenti indipendenti. Qualora in base alle Leggi Applicabili il contratto di lavoro di un dipendente del Fornitore o di un suo subappaltatore o le responsabilità derivanti da tali contratti si trasferiscono ad O-I o a terzi nominati da O-I in sostituzione del Fornitore, a semplice richiesta il Fornitore dovrà risarcire O-I delle perdite, dei costi, danni e responsabilità derivanti da tale trasferimento (compresa ogni responsabilità relativa allo scioglimento del contratto di lavoro con tale soggetto e all'attività lavorativa eseguita fino allo scioglimento) e di ogni costo aggiuntivo dovuto a tali eventi.

9.2 Il Fornitore conserverà ed invierà a richiesta di O-I la documentazione relativa ai Beni e Servizi forniti ragionevolmente richiesta da O-I, compresa la documentazione necessaria per identificare i Beni e le loro parti per la durata prevista dalle Leggi Applicabili ed in ogni caso per un periodo di almeno sette anni successivi alla Consegna e dovrà fare in modo che i propri Fornitori adottino le stesse misure.

9.3 O-I può, a propria discrezione, in qualsiasi momento tramite l'invio di una comunicazione, cedere, dare in subappalto, trasferire ed obbligare al pagamento di qualsiasi ordine ogni società del gruppo O-I. Nessun'altra cessione, subappalto, trasferimento e/o obbligo di pagamento di un ordine è consentito senza il previo consenso scritto dell'altra parte. Il Fornitore si impegna a cedere ad O-I i benefici derivanti dalle garanzie relative ai Beni che il Fornitore riceve da terzi. Il Fornitore non potrà dare in subappalto la fornitura dei Beni e/o dei Servizi senza il previo consenso scritto di O-I. Il Fornitore rimarrà responsabile nei confronti di O-I per la fornitura dei Beni e/o dei Servizi relativi ad ogni ordine ceduto.

9.4 Nessun ritardo o rinuncia da parte di O-I all'esercizio dei propri diritti derivanti dalle Condizioni Generali in una o più occasioni sarà rilevante in successive circostanze o limiterà la successiva possibilità di esercitare o dare esecuzione ai diritti di O-I. O-I sarà legittimata a compensare le proprie pretese e le pretese delle altre società del gruppo O-I con le pretese del Fornitore.

9.5 Ogni modifica di un ordine sarà efficace solo se eseguita in forma scritta e sottoscritta da O-I. Ciò vale anche con riferimento ad ogni modifica o rinuncia al requisito della forma scritta per le variazioni.

9.6 Qualora le Condizioni Generali o parte delle stesse siano o diventino invalide, le rimanenti previsioni rimarranno valide. Le parti dovranno sostituire le previsioni invalide con una nuova previsione che persegua le stesse finalità economiche nei limiti ammessi dalla legge.

9.7 Il rapporto tra ciascuna società del gruppo O-I ed il Fornitore nei cui confronti le presenti Condizioni Generali trovano applicazione costituisce un contratto separato tra la società del gruppo O-I coinvolta ed il Fornitore.

9.8 Con riferimento al D.Lgs. 231/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni, in materia di responsabilità amministrativa delle Società, Vi impegna a:

- rispettare e far rispettare dai Vostri dipendenti e/o eventuali incaricati e/o collaboratori le norme e i principi contenuti nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 e nel Codice Etico (e nei documenti ad essi collegati) adottati da O-I Manufacturing Italy S.p.A. di cui potrete prendere visione, richiedendone copia a mezzo e-mail, e a fa sì che i soggetti sopra citati si astengano dal compimento dei reati previsti dal D.Lgs. medesimo;
- ad informare prontamente per iscritto la O-I Manufacturing Italy S.p.A., all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza e Controllo (indirizzo e-mail: odvoimufacturing@eu.o-i.com), in merito a qualsivoglia violazione dei succitati Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 e Codice Etico (e dei documenti ad essi collegati), di cui siate venuti a conoscenza - direttamente o tramite i propri dipendenti, incaricati e/o collaboratori autorizzati - nell'ambito dell'esecuzione delle attività oggetto della presente Contratto/Fornitura e da cui possa derivare anche solo in via potenziale un coinvolgimento della O-I Manufacturing Italy S.p.A. La violazione degli obblighi di cui sopra deve intendersi quale inadempimento grave ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C. e darà diritto alla O-I Manufacturing Italy S.p.A. di risolvere immediatamente il Contratto/Fornitura mediante l'invio della relativa comunicazione scritta.

10. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

10.1 Salvo patto contrario, l'ordine ed il rapporto tra O-I ed il Fornitore sarà regolato dalla legge del Paese dove i Beni devono essere consegnati o i Servizi eseguiti. La Convenzione delle Nazioni Unite sulla Vendita internazionale di Beni (CISG) e la Convenzione sulla Formazione dei Contratti e sulla Vendita Internazionale di Beni Mobili sono inapplicabili.

10.2 I tribunali del Paese dove i Beni devono essere consegnati o i Servizi eseguiti rappresentano il foro non esclusivo per le controversie relative ad un ordine.

10.3 Per "Leggi Applicabili" si intendono tutte le leggi, i regolamenti e la normativa regionale, nazionale ed internazionale applicabile alle parti ed alle circostanze in oggetto compresi gli usi approvati da qualsiasi autorità governativa e tutti gli usi applicabili.